

NUOVA Bozza di proposta di modifiche allo statuto dei verdi predisposta da Sauro Turrone

Questo testo riprende alcuni degli elementi emersi dal dibattito e da quanto risulta essere stato finora concordato nel comitato dei 12 e esecutivo (in particolare la presenza di uno o due portavoce) .

In ogni caso tiene saldissima la norma sulla validità delle tessere solo per il livello locale e dei delegati attribuiti alle provincie sulla base dei voti e non sulle tessere

Legenda : **da cancellare**
 Da aggiungere

TITOLO I

PRINCIPI

Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori

L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.

Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalità.

Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.

Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.

Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unità, la solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.

Verde è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.

Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose.

Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15/10/78.

Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.

Verde è chi si impegna per l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.

Art.2 Adesione ai Verdi

L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera.

Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; E' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

L'iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

L'iscritto ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.

~~**Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.**~~

Art.3 Forum

Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Art.4 Denominazione e sede

La Federazione dei Verdi, detta anche "I Verdi" ha come simbolo il SOLE CHE RIDE con la dicitura Verdi ed ha sede in Roma.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.5 Organizzazione territoriale

I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ,associazioni comunali e in associazioni intercomunali nel caso di comuni con meno di 15000 abitanti ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano.

Gli iscritti/e possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e **le associazioni comunali e Federazioni di comune metropolitano** vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base **di una attività documentata svolta**, di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.

Lo statuto Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento **delle federazioni regionali, provinciali e delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali.**

le federazioni regionali, provinciali e Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. *Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.*

I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell'ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

Art.6 Federazioni regionali

Le Federazioni regionali sono costituite **da tutte le federazioni provinciali e dalle associazioni comunali e intercomunali presenti nel territorio regionale costituite a loro volta dagli** iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, **nei territori corrispondenti a province comuni o associazioni di comuni esistenti** nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione **al numero di iscritti**, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali **e di associazioni comunali e intercomunali riconosciute aderenti.** Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà della regione.

La federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

Art.7 Federazioni provinciali

Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel

territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art.8 Federazioni di comune metropolitano

Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.

La Federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

Art.9 Organi delle Federazioni regionali , provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali

Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e delle associazioni comunali e intercomunali di comune metropolitano:

l'Assemblea;

il/la Presidente **due portavoce, nel caso di federazione regionale, un portavoce per le federazioni provinciali e le associazioni comunali che comunque possono autonomamente decidere di eleggere un doppio portavoce**;

il/la Tesoriere;

l'Esecutivo;

il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali)

Le Assemblee provinciali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali sono possono essere convocate per delegati/e solo su modifiche regolamentari e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito dallo statuto sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.10 Organi della Federazione nazionale

Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:

l'Assemblea

il/la Presidente **I Portavoce**

l'Esecutivo **il coordinamento nazionale**

il Consiglio Federale nazionale

Art.11 Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è convocata **per delegati per iscritti**. ~~Può essere convocata per delegati ma, in questo caso, ha competenza solo sulle modifiche statutarie e su decisioni politico-programmatiche: in tal caso~~ i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base ~~degli iscritti e~~ del consenso elettorale ottenuto. **Il numero dei delegati per l'assemblea nazionale è fissato in 700**

L'Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni ~~due anni~~ **anno** su decisione del Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione.

Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da un massimo di 1500 delegati eletti dalle Assemblee provinciali.

L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria **da 1/4 dai 2/3** del Consiglio Federale nazionale o da almeno i **1/4 2/3** delle Federazioni regionali o **da 1/5 delle federazioni provinciali riconosciute**.

L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art.12 **Presidente **I portavoce** (soluzione A eletti dalla assemblea)**

~~Il/la Presidente~~ **I portavoce, una donna e un uomo, hanno** competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni ~~dell'Esecutivo e~~ **del coordinamento e** del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; **hanno** la rappresentanza legale dei Verdi, di cui ~~può~~ **possono** delegare l'esercizio.

~~Il/la Presidente~~ **i portavoce possono** ~~può~~ nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

Le candidature a **portavoce a Presidente** devono essere proposte da un numero di **associazioni comunali pari ad almeno 20, da 1 federazione regionale, da 5 federazioni provinciali, da 500 iscritti** ~~iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20~~ **o 5** Consiglieri Federali nazionali. ~~La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.~~ Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura ~~per genere~~.

Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno **il doppio delle due** candidature alla carica di ~~Presidente~~. **Portavoce con parità di genere**

. L'assemblea vota con preferenza unica. Risultano eletti la donna e l'uomo più votati

I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. Sono E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione.

~~Al/alla Presidente~~ **Ai portavoce o ad uno solo di essi** può essere tolta la fiducia ~~dai 2/3~~ **dalla maggioranza** del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte **dal coordinamento** ~~dall'Esecutivo~~ che avvia immediatamente il procedimento di elezione **del o dei nuovi portavoce** ~~Presidente~~. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui il **i portavoce o uno solo di essi** ~~la Presidente~~ **hanno** cessato dalla carica.

(Soluzione B con portavoce nominato dal coordinamento al proprio interno)

Art.12 Presidente il gruppo di coordinamento

~~Il/la Presidente~~ **il gruppo di coordinamento** ha competenza generale di iniziativa, rappresenta le decisioni ~~dell'Esecutivo e~~ **dell'assemblea e** del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; ha la rappresentanza legale dei Verdi, di cui può delegare l'esercizio.

~~Il/la Presidente~~ **il gruppo di coordinamento** può nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

Le candidature **a componente il gruppo di coordinamento** ~~a Presidente~~ devono essere proposte da un numero di **associazioni comunali pari ad almeno 20, da 1 federazione regionale, da 5 federazioni provinciali, da 5** iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. ~~La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.~~ Ogni iscritto può firmare soltanto una candidatura ~~per genere~~.

Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno **il doppio delle** ~~due~~ candidature alla carica di ~~Presidente~~. **Componente il gruppo di coordinamento**

Il gruppo di coordinamento è composto di dieci (10) persone, 5 per ciascun genere. L'assemblea vota con preferenza unica. Risultano eletti le 5 donne e i 5 uomini più votati

I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. Sono E' proclamato eletto il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, i due candidati più votati andranno in ballottaggio entro 15 giorni. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà entro 15 giorni ad una nuova votazione.

Al ~~alla Presidente~~ **gruppo di coordinamento** può essere tolta la fiducia ~~dai 2/3~~ **dalla maggioranza** del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le sue funzioni sono provvisoriamente assunte **da un comitato provvisorio nominato dal Consiglio**

federale dall'Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione del nuovo **gruppo di coordinamento** Presidente. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui il **gruppo di coordinamento** /la Presidente ha cessato dalla carica.

Art.13 responsabilità e compiti del gruppo di coordinamento Esecutivo

il gruppo di coordinamento L'Esecutivo e' l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale.

E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari

Le persone componenti **il gruppo di coordinamento** dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico – organizzativa.

L'Esecutivo è composto dal/la Presidente e da sette componenti eletti a suffragio universale.

E' convocato e presieduto dal/la Presidente. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo.

In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del/la Presidente.

il gruppo di coordinamento si da una propria organizzazione interna al fine di assicurare il funzionamento democratico dell'organismo da esso costituito e attribuisce al suo interno compiti e incarichi anche di rappresentanza esterna.

Art.14 Consiglio Federale nazionale

Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto.

Propone le modifiche statutarie.

E' composto dai **presidenti provinciali e dai presidenti regionali e elegge al proprio interno un presidente avente il compito di convocazione e di presiedere l'organismo.** —un massimo di 105 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra metà a suffragio universale nazionale degli iscritti/e.

Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato e presieduto dal/la Presidente. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.

I componenti il gruppo di coordinamento Il/la Presidente e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Federale nazionale nomina **su proposta del Presidente** un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie.

Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del **corrispondente presidente provinciale, regionale** **primo dei non eletti della lista votata.**

Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, **nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici).**

Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali **che comunque non possono essere inferiori al 60% delle quote versate.**

Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.

Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici.

Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

Art.15 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente che lo individua tra i componenti dell'Esecutivo.

Il gruppo di coordinamento nomina al proprio interno un tesoriere.

Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispose annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi dei con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

Il tesoriere **previa deliberazione del gruppo di coordinamento** può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere **possono essere** vengono affidati **dall'Esecutivo**

dal gruppo di coordinamento anche i poteri straordinari di amministrazione. Il tesoriere può chiedere, previa deliberazione del gruppo di coordinamento, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.

Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.

Art.16 Disposizioni comuni

L'elezione degli organi a tutti i livelli a livello provinciale e comunale avviene a suffragio universale degli iscritti/e, sulla base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale.

L'elezione degli organi a livello regionale e nazionale è effettuata dai delegati componenti le assemblee regionali e nazionali, attribuiti secondo le modalità stabilite dall'art.

Gli eletti nelle istituzioni ed i componenti negli esecutivi fanno parte senza diritto di voto degli organismi di livello corrispondente di più ampia composizione.

Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni.

Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

Nella elezione di organismi rappresentativi, non sono ammesse che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere; è altresì consentita la votazione per liste e in tal caso la lista deve essere composta secondo quanto previsto dal comma precedente.. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza. Risultano eletti i primi candidati appartenenti a ciascun genere fino al raggiungimento del 50% dei componenti l'organismo..

Le assemblee comunali o provinciali per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli iscritti/e ne faccia richiesta.

Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti.

Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

TITOLO III

Finanziamento

Art. 17 Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote

Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute **la quota predetta non potrà essere comunque inferiore dal 60% dell'ammontare totale.** L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.

Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente **all'Esecutivo-al gruppo di coordinamento** il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.

Art. 18 Sostenitori

E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 19 Collegio dei revisori

I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta **del Tesoriere del gruppo di coordinamento** e vengono rinnovati ogni tre anni.

Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

Il collegio dei revisori invia al consiglio federale nazionale una relazione sul bilancio della federazione nazionale.

TITOLO IV

Disciplina degli iscritti e norme di garanzia

Art. 20 Doveri degli iscritti e norme di garanzia

L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

Propaganda **per altre formazioni politiche**, e/e candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale i Verdi hanno aderito;

Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate;

Art. 21 Procedimento disciplinare

Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare e si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione;

Art. 22 Clausola compromissoria. Giurì

La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

È eletto su proposta ~~dell'~~ **del gruppo di coordinamento** ~~Esecutivo nazionale~~ contenente l'indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza.

Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto ~~nell'ultimo anno~~ incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi **o hanno ottenuto incarichi su designazione dei Verdi.**

Le condizioni di cui al comma precedente, acquisite successivamente alla nomina nel giurì, comportano la automatica decadenza dal giurì medesimo.

Art. 23 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 5 suoi componenti, da 5-10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 2-3 Federazioni regionali o da 1/20 degli 500 iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati.

L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 24 composizione delle assemblee nazionale e regionali

Le assemblee nazionale e regionali sono convocate per delegati

Le assemblee nazionali sono composte da 700 delegati suddivisi fra le province ed eletti dalle assemblee provinciali in proporzione ai voti in esse ottenuti in occasione dell'ultima elezione nazionale o regionale o europea;

Le assemblee regionali sono composte rispettivamente da 200 delegati per le regioni con più di 3 milioni di abitanti e da 150 delegati per le regioni con meno di tre milioni di abitanti. Il Molise e la valle d'Aosta in alternativa possono effettuare assemblee regionali per iscritti

I delegati per le assemblee regionali sono suddivisi fra le province e eletti dalle assemblee provinciali in proporzione dei voti da esse ottenuti alle ultime elezioni regionali, attribuendo comunque un delegato a ciascuna associazione comunale riconosciuta.

Tutte le associazioni comunali riconosciute partecipano alla assemblea regionale con almeno 1 delegato

ART. 25 ADERENTI E TESSERE

Tutti i cittadini possono aderire ai verdi, indipendentemente dalla propria nazionalità, dal sesso e dalla propria religione.

L'adesione è individuale .

Si aderisce ad una associazione comunale dove si risiede o si dimora stabilmente per motivi di studio o di lavoro. Chi aderisca attraverso la federazione nazionale viene iscritto alla associazione comunale della propria residenza o della propria stabile dimora.

Il diritto di voto degli aderenti si esercita nelle assemblee comunali e provinciali. Gli aderenti possono altresì essere delegati a partecipare alle assemblee nazionali e regionali nella quota di spettanza della provincia di residenza o della propria stabile dimora.

Una associazione comunale può essere promossa da un numero minimo di 10 aderenti . Per essere riconosciuta, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dal C.F.N. una

associazione locale nell'arco di un anno deve documentare la propria attività e raggiungere il numero degli aderenti indicato dal regolamento.

Gli aderenti partecipano, accreditandosi, alle assemblee della associazione comunale nella quale sono iscritti e a quelle della provincia di cui fa parte la propria associazione.

L'accreditamento deve terminare 1 ora prima dell'inizio delle votazioni, che si effettuano durante o al termine della assemblea, nello stesso luogo ove essa si tiene.

Non è ammessa la costituzione di seggi in luoghi diversi da quello dove si svolge l'assemblea o di modalità di voto che riducono la partecipazione al dibattito politico.

Art. 26. NORMA STATUTARIA TRANSITORIA

Quanto previsto agli art. 14 si applica a partire dalla assemblea del 16-17-18 luglio.

L'assemblea del luglio 2008 elegge un comitato di garanzia composto da 10 persone, con parità di genere, avente il compito di ricostruire i verdi, promuoverne l'azione politica e il dibattito interno.

L'assemblea del luglio 2008 elleggerà anche 2 portavoce del comitato, un uomo e una donna, che resteranno in carica insieme con il comitato di garanzia per un anno, fino alla assemblea di luglio 2009

Entro il gennaio 2009 il comitato di garanzia dovrà indire una assemblea di discussione politica programmatica preferibilmente per tesi.

Il comitato dovrà reggere i verdi italiani fino alle prossime elezioni europee del 2009 dopo le quali dovrà indire l'assemblea per l'elezione dei nuovi organismi del nuovo inizio dei verdi.

La assemblea del 2009 per il nuovo inizio dei Verdi si terrà entro luglio e sarà effettuata per delegati

L'assemblea sarà composta da 700 delegati attribuiti alle provincie in base ai voti ottenuti.

In tale assemblea saranno altresì approvate ulteriori modifiche statutarie per adeguare lo statuto dei Verdi al loro nuovo progetto politico

Col comitato dei garanti collabora l'attuale tesoriere della federazione nazionale, ancorché dimissionario, al fine di garantire le prerogative della federazione medesima, i livelli occupazionali interni ad essa, gli organi di informazione e comunicazione, i contratti e le entrate nonché le obbligazioni verso terzi.

Il tesoriere potrà esercitare ogni attività prevista dallo statuto e ad esso attribuita esclusivamente a firma congiunta con un delegato del comitato di garanzia